



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 30/04/2007**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 131

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Coltivazione cava di calcare. Loc. "Parco Casale" dell'agro di Palagianello e Palagiano. - Ampliamento. Ditta Colannino Vito -

L'anno 2007 addì 16 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,  
IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- Con nota prot. n. 4425 acquisita in data 29.04.04 la ditta Colannino Vito, con sede a Palagianello (TA), alla Via Paisiello n° 61, ai sensi della L.R. 12.04.01 n.11, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per l'ampliamento alla coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Parco Casale" nell'agro dei comuni di Palagiano e Palagianello, contraddistinti nel NCT di Palagiano al Fg. 8 p.lle 2-3-27-30-83 e 84, e nel NCT di Palagianello al Fg. 10 p.lle 32 e 33;
- con nota prot. n. 7701 del 26.07.04 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. n. 9272 del 14.09.04 la Provincia di Taranto trasmetteva proprio parere favorevole al progetto in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 9709 del 28.09.04 il comune di Palagianello trasmetteva proprio parere favorevole al progetto in oggetto;
- con nota acquisita al prot. 10183 del 11.10.04, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- con nota acquisita al prot. n. 11804 del 22.11.04 il comune di Palagiano trasmetteva proprio parere favorevole al progetto in oggetto;

- con nota acquisita al prot. n. 13061 del 21.12.04 la Provincia di Taranto trasmetteva propria Determinazione Dirigenziale n. 187 del 21.10.04 relativamente al parere favorevole del progetto in oggetto;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 14.04.2005, valutata la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: "...omissis...."

Il progetto non è correttamente inquadrato nel PUTT/P ed è carente di quasi tutti i tematismi di cui agli Ambiti Distinti ed inoltre manca della Tavola di riferimento del SIC;

pertanto si richiedono le seguenti integrazioni:

- inquadramento dell'area nei tematismi del PUTT/P;

- inquadramento dell'area nella Tavola del SIC.

- con nota prot. n. 5385 del 27.04.05 questo ufficio richiedeva alla ditta Colannino Vito di provvedere a trasmettere le integrazioni richieste dal Comitato VIA;

- con nota acquisita al prot. n. 6803 del 26.05.05 la ditta trasmetteva la documentazione richiesta;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.09.2006, valutata la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: "...omissis...."

Per l'espressione del parere è necessario acquisire la seguente documentazione integrativa:

- n.b. nella pagina n° 4 par. 3 del piano di coltivazione e relazione tecnica del volume n° 2 dello studio per la valutazione di impatto ambientale, viene omessa la part. n. 84 del F. 8 nelle valutazioni generali, per quanto attiene alla data odierna alla consistenza del giacimento e metodo di coltivazione degli scavi per l'estrazione e la preparazione degli inerti.

I bacini ricadenti in A.T.E. di tipo "E" secondo quanto rilevato non necessitano di parere di cui all'art. n° 5.03 delle N.T.A. del PUTT/p atteso che lo stesso non sottopone a tutela paesaggistica diretta gli A.T.E. classificati di valore normale. Secondo quindi il PRAE approvato il 13-06-2006, si può affermare che l'opera presenta un efficace ed idoneo recupero paesistico ambientale delle aree interessate all'attività estrattiva.

Non si fa riferimento alcuno all'area servizi-uffici e ricovero mezzi con relativi macchinari soprattutto per quanto attiene al tipo di smaltimento da parte dei servizi igienico-sanitari per 10 ed oltre dipendenti.

Così ancora non si comprende se il piano di appoggio dell'area n° 3 (uffici) n° 7 (tettoia ricovero automezzi) e n° 8 (deposito attrezzi) risultano a norma per impermeabilizzazione e smaltimento, in caso di accidentale sversamento di materiale oleoso e/o di benzina....";

- con nota prot. n. 11239 del 29.09.06 questo ufficio richiedeva alla ditta Colannino Vito di provvedere a trasmettere le ulteriori integrazioni richieste dal Comitato VIA;

- con nota acquisita al prot. n. 14659 del 11.12.06 la ditta trasmetteva la nuova documentazione richiesta;

Per quanto esaminato ed innanzi relazionato:

- vista ed accertata la completezza della documentazione presentata;

- vista e verificata la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
- visto e verificato che i dati del progetto, per quanto concerne le emissioni inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
- vista ed accertata la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
- visto ed accertato il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione;
- vista l'individuazione e descrizione dell'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva;
- viste le norme sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 12/04/2001 n.11;
- considerato che l'attività proposta di coltivazione di cava di calcare in agro di Palagianello e Palagiano (TA), località "Parco Casale", rientra tra quelli soggetti al V.I.A. obbligatoria di competenza della Regione, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.11/2001;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, il progetto e SIA proposto dalla ditta Colannino Vito, con sede a Palagianello (TA), alla Via Paisiello n° 61 per l'ampliamento alla coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Parco Casale" nell'agro dei comuni di Palagiano e Palagianello, contraddistinti nel NCT di Palagiano al Fg. 8 p.lle 2-3-27-30-83 e 84, e nel NCT di Palagianello al Fg. 10 p.lle 32 e 33, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 01.02.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA alla richiesta di prosecuzione dei lavori di coltivazione del giacimento residuo di calcare oltre all'ampliamento con approfondimento di ulteriori 10 m. sull'intera area di cava; ad esclusione dello scavo sulla part. n° 33 del Fg. 10 del Comune di

Palagianello che non dovrà essere ulteriormente approfondito.

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Lucera;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---